

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. II

n. 9

## PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d'iniziativa della  
GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1992

### Modificazione dell'articolo 14 del Regolamento del Senato

ONOREVOLI SENATORI. - Subito dopo l'inizio della XI legislatura, si è posto il problema della adeguatezza della disposizione di cui all'articolo 14 del Regolamento del Senato a dare razionale sistemazione ai Gruppi parlamentari, espressione delle forze politiche rappresentate in questo ramo del Parlamento a seguito della consultazione elettorale del 5 e 6 aprile scorsi.

Come è a tutti noto, le ricordate consultazioni hanno dato luogo ad una rappresentanza parlamentare più frammentata rispetto al passato, fenomeno sul quale è certamente necessaria una seria riflessione per quanto riguarda il futuro, ma che altrettanto indubbiamente non può essere

allo stato ignorato per un razionale e corretto funzionamento del Parlamento soprattutto in relazione ad un adeguato riconoscimento delle forze politiche che, presenti nelle consultazioni elettorali in quasi tutto il territorio nazionale, hanno avuto eletti in numero minore di quello stabilito dal Regolamento per la costituzione dei Gruppi parlamentari.

Per quanto riguarda il Regolamento del Senato, la materia è attualmente disciplinata dall'articolo 14, il quale - di regola - prevede che i Gruppi parlamentari devono essere formati da dieci senatori, quale che sia il contrassegno con il quale si sono presentati ai comizi elettorali e indipenden-

temente dalle Regioni dove sono stati eletti.

Vi è poi una norma derogatoria, la cui discrezionale applicazione è rimessa al Consiglio di Presidenza, la quale consente la costituzione di Gruppi parlamentari con almeno cinque senatori «quando rappresentano partiti organizzati nel Paese che abbiano presentato propri candidati, con il medesimo contrassegno, in almeno quindici regioni e siano stati eletti in almeno tre regioni».

Allo stato vi sono partiti politici di antica tradizione, quale il liberale e il socialdemocratico, o movimenti di nuova formazione, espressione di fermenti vivi nella società civile, quale la federazione dei Verdi o la Rete, i quali - avendo presentato propri candidati con il medesimo contrassegno in oltre quindici Regioni ed avendo avuto eletti in più di tre Regioni - non posseggono il requisito di avere cinque senatori eletti sotto lo stesso contrassegno. Dopo le consultazioni elettorali, ai senatori di tali partiti o movimenti altri senatori, eletti con simboli totalmente o parzialmente diversi, hanno dichiarato la loro disponibilità ad unirsi, al fine di formare un Gruppo di almeno cinque componenti.

2. Insediatosi il Parlamento, i senatori appartenenti ai partiti e movimenti sopra ricordati sono stati iscritti d'ufficio al Gruppo misto del Senato.

Su loro iniziativa, della questione è stato subito investito il Consiglio di Presidenza, competente - ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del Regolamento - ad autorizzare la costituzione di Gruppi «in deroga», il quale, dopo approfondita discussione, accogliendo una proposta in tal senso del Presidente Spadolini, ha deciso di chiedere un parere alla Giunta per il Regolamento.

Della stessa questione la Giunta per il Regolamento è stata anche investita da due distinte iniziative, la prima proveniente dal Gruppo misto (anche se non formalizzata in una specifica proposta di modificazione regolamentare) e l'altra proveniente dalla senatrice Procacci ed altri (*Doc. II, n. 2*). Pur muovendo da pressochè identiche

considerazioni, lamentando cioè l'inidoneità del Gruppo misto a rappresentare in modo razionale senatori di diversa estrazione politica e talora di contrastanti posizioni, le due iniziative si differenziano per il fatto che la prima tende ad ottenere una interpretazione estensiva dell'articolo 14, comma 5, del vigente Regolamento, mentre la seconda mira ad una sia pur limitata innovazione regolamentare.

3. La Giunta per il Regolamento si è riunita il 30 luglio scorso. In apertura di seduta, il senatore Riz, Presidente del Gruppo misto, ha fatto presente il disagio di molti senatori di tale Gruppo e il suo stesso disagio personale in quanto il Gruppo stesso - che, per il passato, era stato costituito da un minor numero di senatori e con non rilevanti divisioni politiche al suo interno - attualmente è formato da un molto più largo numero di componenti e con più accentuate distinzioni politiche al suo interno, rendendo così oggettivamente impossibile agli organi di Presidenza una effettiva rappresentanza della volontà degli iscritti al Gruppo medesimo. Il senatore Riz ha pertanto insistito perchè la Giunta si pronunciasse favorevolmente per una interpretazione estensiva del Regolamento, nel senso di consentire la costituzione dei Gruppi parlamentari alle componenti del Gruppo misto che ne avevano fatto richiesta.

Sulla proposta del senatore Riz si è aperta una lunga ed approfondita discussione, al termine della quale la Giunta ha dovuto convenire che, vigendo l'attuale normativa, un'interpretazione estensiva del Regolamento avrebbe tutt'al più potuto portare, e forse non senza qualche forzatura ermeneutica, alla costituzione di un Gruppo autonomo dei senatori liberali, in quanto il Partito liberale, avendo presentato propri candidati con il medesimo contrassegno in oltre quindici Regioni ed avendo avuto eletti quattro senatori in Regioni diverse, aveva successivamente ottenuto l'adesione espressa del senatore Martelli, eletto in Sardegna sotto diverso contrassegno.

Caduta così l'ipotesi di addivenire ad una soluzione del problema attraverso la via

interpretativa, la Giunta, rendendosi conto delle effettive esigenze rappresentate dal Presidente del Gruppo misto e comunque poste a base dell'iniziativa della senatrice Procacci ed altri, ha rivolto l'attenzione ad una limitata modifica regolamentare che consentisse di eliminare gli inconvenienti rappresentati.

La Giunta è stata infatti unanime nel ritenere che, quali che possano essere le diverse opinioni in ordine al futuro sistema di rappresentanza politica, è necessario, ai fini di un corretto funzionamento del Senato, prendere atto della odierna realtà, dando ad essa razionale disciplina organizzativa.

Conseguentemente, anche raccogliendo un suggerimento del Presidente Spadolini,

la Giunta è stata unanime nel proporre la modifica dell'articolo 14, comma 5, del Regolamento, adottando il testo racchiuso nella proposta della senatrice Procacci ed altri con l'aggiunta dell'inciso finale: «e purchè ai Gruppi stessi aderiscano almeno cinque senatori, anche se eletti con diversi contrassegni».

4. Sulla scorta di quanto sin qui rappresentato e dell'unanime parere di tutti i componenti della Giunta per il Regolamento, il relatore si onora di proporre all'Assemblea l'approvazione della presente proposta di modificazione regolamentare.

ACQUARONE, *Relatore*

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE  
DEL REGOLAMENTO**

Art. 1.

1. All'articolo 14, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il Consiglio di Presidenza può autorizzare la costituzione di Gruppi con meno di dieci iscritti, purchè rappresentino un partito o un movimento organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno quindici regioni, proprie liste di candidati alle elezioni per il Senato ed abbia ottenuto eletti in almeno tre regioni, e purchè ai Gruppi stessi aderiscano almeno cinque senatori, anche se eletti con diversi contrassegni».